



21210/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Al  
9c

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere -

Oggetto  
R. F. V. 6 P. 2. 1. 5. C. D.

IMMIGRAZIONE

Ud. 24/09/2020 - CC

R.G.N. 33658/2019  
non 2110  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 33658-2019 R.G. proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA  
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e  
difeso dall'avvocato (omissis)

- *ricorrente* -

*contro*

MINISTERO DELL'INTERNO (omissis), in persona del  
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;


- *resistente* -

per regolamento di competenza avverso il decreto del TRIBUNALE  
di ROMA, depositato il 21/06/2019;

5020  
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL'UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che chiede alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Trento.



### **Rilevato che**

(omissis) , cittadino (omissis), ha impugnato il provvedimento in data 8/5/2019 con il quale il Ministero dell'Interno - Unità di Dublino ha disposto il relativo trasferimento in Germania;

con provvedimento reso in data 21/6/2019, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere sulla ridetta impugnazione, essendo competente la Sezione Specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Trento;

a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come, sulla base dell'art. 4 del d.l. n. 13/2017, la competenza territoriale a decidere sull'impugnazione del ricorrente spettasse al giudice del luogo in cui ha sede la struttura o il centro all'interno del quale il ricorrente si trova collocato: giudice, nella specie coincidente con il Tribunale di Trento, comune all'interno del quale era ubicato l'alloggio del richiedente;

avverso il provvedimento del Tribunale di Roma, (omissis) ha proposto regolamento di competenza;

il Ministero dell'Interno, non tempestivamente costituito, ha depositato un atto al fine della partecipazione all'eventuale udienza di discussione della causa;

il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso;

### **considerato che,**

con il ricorso proposto, : (omissis) censura il provvedimento impugnato per violazione degli artt. 4, co. 1, del d.l. n. 13/2017, nonché l'art. 3, co. 3 e 3-bis del d.lgs. n. 25/2008, per avere il Tribunale di Roma erroneamente ommesso di rilevare come il criterio dallo stesso adottato non trovi applicazione ai ricorsi avente a oggetto i provvedimenti emessi dalla c.d. Unità Dublino, ma solo a quelli relativi alle domande di protezione internazionale, ai primi dovendo necessariamente trovare applicazione il criterio consistente

nell'individuazione del territorio in cui ha sede l'autorità amministrativa autrice del provvedimento impugnato, nella specie coincidente con il comune di Roma;

il ricorso è infondato;

osserva il Collegio come, sulla base del principio da ultimo fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (in questa sede condiviso e confermato, al fine di assicurarne continuità), in tema di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il comma 1, dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2007, conv. nella l. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., di garantire un ricorso effettivo "ad ogni persona", e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. nella l. n. 132 del 2018, sicché la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla c.d. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio "di prossimità", nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell'ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31127 del 28/11/2019, Rv. 656292 - 01);

sulla base delle argomentazioni che precedono, in relazione al caso oggetto dell'odierno giudizio dev'essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Trento;

non vi è luogo per l'adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, attesa la mancata tempestiva costituzione del Ministero dell'Interno;

dev'essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13;

**P.Q.M.**


Dichiara la competenza del Tribunale di Trento.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 24 settembre 2020.

**Il Presidente**

Adelaide Amendola



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

2 - OTT. 2020



Il Pannellario Giudiziario  
Luisa PASSINETTI

